

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità
del piano regolatore di Giubiasco

(del 23 novembre 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il presente messaggio contiene le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza presentati nella procedura di approvazione del piano regolatore del Comune di Giubiasco.

In virtù degli art. 26 cpv. 4 e 33 cpv. 2 LEd, l'approvazione di un piano regolatore è adottata dal Consiglio di Stato, riservata la competenza del Gran Consiglio a decidere in ultima istanza i ricorsi contro la pubblica utilità.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione n. 289 dell'11 gennaio 1972 il piano regolatore (piano delle zone e piano viario) adottato dal Comune di Giubiasco con risoluzione municipale del 25 gennaio 1968, statuendo su 83 ricorsi (33 concernenti il piano delle zone, 50 il piano viario) presentati dagli interessati.

In sede di esperimento di conciliazione, tenuto a norma dell'art. 29 LEd, 201 ricorsi (158 riguardanti il piano delle zone, 43 il piano viario) furono ritirati sotto condizione, avendo il Municipio proposto una variante.

Lo stesso è stato invitato dal Consiglio di Stato a pubblicare la suddetta variante in conformità all'art. 35 LEd; a tale riguardo sarà riaperta la procedura di adozione del piano regolatore in conformità all'art. 29 LEd.

Al Municipio di Giubiasco è stato inoltre assegnato il termine decennale di cui all'art. 34 LEd per l'attuazione del piano regolatore (piano delle zone e piano viario).

La decisione del Consiglio di Stato è stata tempestivamente impugnata dai seguenti ricorrenti:

- 1) Jung-Masdonati Ines, Basilea
- 2) Santini Bruno, Giubiasco
- 3) Direzione dell'Amministrazione militare federale, Bellinzona
- 4) Commissariato centrale di guerra, Berna
- 5) Beltrametti Angelo, Giubiasco
- 6) Zanetti Ines, Lugano
- 7) Cavazzoni Idillio, Giubiasco
- 8) Wagner-Cavazzoni Gemma, Giubiasco.

In merito a questi ricorsi il Consiglio di Stato premette le seguenti considerazioni di carattere generale:

- a) tutti i ricorrenti o i loro predecessori in diritto avevano contestato la pubblica utilità delle opere previste dal piano regolatore già in prima istanza; pertanto è ammessa sotto questo profilo la loro legittimazione a ricorrere al Gran Consiglio;
- b) i ricorsi sono peraltro ricevibili solo in quanto intesi a contestare la pubblica utilità, mentre le domande tendenti a chiedere modifiche di tracciato non sono ricevibili per il disposto dell'art. 32 LEd (Il Consiglio di Stato..... decide inappellabilmente i ricorsi contro il tracciato).

Ciò premesso, sui singoli ricorsi si osserva quanto segue :

ad 1) *ricorso Jung-Masdonati Ines, Basilea*

La ricorrente non contesta la pubblica utilità del passaggio pedonale ed invoca invece un altro tracciato; quello previsto dal Comune non fa che ricalcare un'esistente striscia di terreno già gravata da servitù privata di passo.

Tale ricorso tendente a chiedere modifiche di tracciato non è ricevibile in questa sede (art. 32 LEd; si vedano le considerazioni generali del presente messaggio).

Abbondanzialmente si aggiunge che la pubblica utilità motivata dalla necessità di un accesso verso il nuovo centro scolastico comunale, è ora accentuata dalla creazione della nuova scuola media cantonale che sorgerà a poca distanza dal primo.

ad 2) *ricorso Santini Bruno, Giubiasco*

Il ricorrente contesta la pubblica utilità della strada n. 20, trattandosi di un'opera non necessaria dal profilo comunale, tant'è vero che per la stessa non esisterebbe il piano di finanziamento.

Inoltre la stessa sarebbe :

a) pregiudizievole per la quiete del rione già servito da due strade parallele;

b) pregiudizievole per il ricorrente che non potrebbe più ampliare il suo laboratorio di falegnameria.

La prevista strada n. 20 è stata studiata dal Comune d'intesa con la Sezione delle strade cantonali, quale raccordo di circonvallazione per la valle Morobbia.

L'arteria in oggetto sarà realizzata nei termini di validità del piano, alla condizione che il Comune si assuma la manutenzione e la proprietà dell'attuale strada Piazza Grande sino ai mappali n. 879 e 809.

La nuova arteria risanerebbe una porzione di nucleo mediante lo sventramento delle vecchie abitazioni e contribuirebbe a creare le premesse per la formazione di una zona residenziale nella quale sarebbero ovviamente vietati gli insediamenti molesti, quali ad esempio il laboratorio prospettato dal ricorrente.

In base a tali argomentazioni si propone la reiezione del ricorso.

ad 3) *ricorso Direzione dell'Amministrazione militare federale, Berna*

ad 4) *ricorso Commissariato centrale di guerra, Berna*

I due ricorsi sono accolti; il Comune di Giubiasco ritiene infatti che il tratto di strada n. 22 sulla destra orografica del torrente Guasta può essere stralciato, in quanto una soluzione definitiva sarà studiata tenendo conto della prevista strada di grande traffico lungo il fiume Ticino.

ad 5) *ricorso Beltrametti Angelo, Giubiasco*

Il Comune proponendo la costruzione dell'arteria n. 15, ha inteso aprire al traffico una zona attualmente servita da strade di esigua larghezza e difficilmente percorribili dai mezzi di servizio pubblico.

Il Municipio insiste sull'importanza della progettata strada, mettendone in evidenza la pubblica utilità sulla base dell'intento fondamentale del piano regolatore che è quello di conferire alla piazza il carattere di zona di stazionamento e di verde, allontanandone nel contempo le correnti ed i nodi di traffico.

Si propone la reiezione del ricorso.

ad 6) *ricorso Zanetti Ines, Lugano*

La ricorrente chiede maggiori possibilità edificatorie per il proprio fondo mappale n. 401 contestando nel contempo la pubblica utilità del piano delle zone e delle relative norme.

L'impostazione generale del piano non può essere mutata individualmente per ovvie ragioni di equità; le possibilità edificatorie delle varie zone sono state stabilite tenendo conto dell'impostazione generale del piano, la cui pubblica utilità è incontestabile.

Per tali motivi il ricorso è da respingere.

ad 7) *ricorso Cavazzoni Idillio, Giubiasco*

ad 8) *ricorso Wagner-Cavazzoni Gemma, Giubiasco*

I ricorrenti insistono nel chiedere di allargare la prevista strada n. 9 verso il riale Guasta anzichè verso le loro particelle.

Tali ricorsi, in quanto intesi a contestare il tracciato, sono irricevibili (articolo 32 LEd).

Abbondanzialmente si osserva che l'alternativa proposta presuppone una soluzione che implica lo spostamento del canale verso la ferrovia, con delle conseguenze di ordine economico sicuramente sproporzionate all'entità del vincolo imposto ai ricorrenti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del miglior ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli
